



Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare Mensile n. 13-2019

del 16 luglio 2019

LUGLIO 2019 - PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

PARMA

43121 viale Mentana, 148/B
T. +39 0521 206160

MILANO

20121 via Dante, 4
T. +39 02 45480107

www.agfm.it - info@agfm.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.7.2019	Versamento rata saldo IVA 2018	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2019, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2018, devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi. Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2018 è avvenuto entro l'1.7.2019, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
16.7.2019	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, entro l'1.7.2019, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
16.7.2019	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di giugno 2019; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.7.2019	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2019; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2019 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.
16.7.2019	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: <ul style="list-style-type: none"> • operate sugli utili in denaro corrisposti nel Trimestre aprile-giugno 2019; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2019.
16.7.2019	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:

		<ul style="list-style-type: none"> sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; in relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno 2019.
16.7.2019	Imposta di bollo speciale	Gli intermediari finanziari devono versare l'imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2018, derivanti dall'applicazione degli "scudi fiscali" succedutesi nel tempo.
17.7.2019	Ravvedimento acconto IMU/TASI 2019	I soggetti passivi IMU/TASI possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2019, la cui scadenza era il 17.6.2019, con applicazione della sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.
17.7.2019	Pedaggi autotrasportatori	<p>Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono effettuare, entro le ore 14.00, la prenotazione delle domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2018; al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it. <p>A seguito della prenotazione, le domande devono essere presentate dalle ore 9.00 del 22.8.2019 e fino alle ore 14.00 del 24.9.2019.</p>
22.7.2019	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2019. L'ammontare dell'imposta dovuta è reso noto dall'Agenzia delle Entrate all'interno del proprio sito, nell'area riservata al soggetto passivo IVA.
22.7.2019	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre aprile-giugno 2019.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> in via telematica; direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
22.7.2019	Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici	<p>I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre aprile-giugno 2019;

		<ul style="list-style-type: none"> • versare la relativa imposta. <p>La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • anche in mancanza di operazioni. <p>Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea.</p>
23.7.2019	Presentazione modelli 730/2019 ad un professionista o CAF	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti; • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" (eventualmente già compilato); • unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1). <p>Il modello 730/2019 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.</p> <p>In alternativa, entro lo stesso termine, il modello 730/2019 può essere presentato direttamente in via telematica.</p>
23.7.2019	Presentazione diretta modelli 730/2019	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2019 direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvalendosi della dichiarazione precompilata; • unitamente alla scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. <p>Il modello 730/2019 può essere presentato direttamente anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in forma congiunta; • in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.
23.7.2019	Adempimenti modelli 730/2019 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2019 presentati dai contribuenti dall'1.7.2019 al 23.7.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);

		<ul style="list-style-type: none"> • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2019 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2019 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.</p>
23.7.2019	Versamento contributo di revisione	<p>Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso devono versare il contributo per lo svolgimento dell’attività di “revisione cooperativa”, dovuto per il biennio 2019-2020.</p> <p>Il versamento deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante il modello F24, se la cooperativa non aderisce ad una Associazione nazionale di rappresentanza; • con le modalità stabilite dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, per le cooperative associate.
25.7.2019	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di giugno 2019, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre aprile-giugno 2019, in via obbligatoria o facoltativa. <p>I soggetti che, nel mese di giugno 2019, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
29.7.2019	Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2018	<p>I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018 (modello IVA 2019).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa; • la corresponsione della prevista sanzione,

		<p>ridotta ad un decimo del minimo.</p> <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l'infedele dichiarazione IVA relativa all'anno 2018 (modello IVA 2019):</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa; • con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo. <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p>
30.7.2019	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2019 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2019. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.7.2019	Versamenti per la "vecchia rottamazione" delle cartelle di pagamento	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 30.9.2017, che entro il 15.5.2018 hanno presentato all'Agente della Riscossione competente la domanda per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione- bis"), devono versare il totale o la prima rata delle residue somme dovute, per le quali si è usufruito di una nuova dilazione, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione.</p>
31.7.2019	Versamenti per la "nuova rottamazione" delle cartelle di pagamento	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017, che entro il 30.4.2019 hanno presentato all'Agente della Riscossione competente la domanda per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione- ter"), devono versare il totale o la prima rata delle somme dovute, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione.</p>
31.7.2019	Riapertura domande per la "rottamazione" dei ruoli relativi agli anni 2000-2017	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 devono presentare l'apposita domanda per avvalersi della riapertura della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione- ter").</p>

		<p>La domanda va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante l'apposito modello "DA-2018-R"; • personalmente dal debitore, oppure avvalendosi di un intermediario; • mediante consegna presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite il relativo sito o mediante invio alle caselle PEC appositamente istituite. <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare domande già presentate.</p>
31.7.2019	Riapertura domande per il "saldo e stralcio" degli omessi versamenti	<p>Le persone fisiche con un ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000,00 euro, o per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della L. 27.1.2012 n. 3, devono presentare all'Agente della Riscossione l'apposita domanda per avvalersi della riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 derivanti dall'omesso versamento (c.d. "saldo e stralcio"):</p> <ul style="list-style-type: none"> • di imposte risultanti dalla liquidazione automatica di dichiarazioni annuali; • dei contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali (a seguito di apposita delibera della Cassa) o alle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. <p>La domanda va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante l'apposito modello "SA-ST-R"; • personalmente dal debitore, oppure avvalendosi di un intermediario; • mediante consegna presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite il relativo sito o mediante invio alle caselle PEC appositamente istituite.
31.7.2019	Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2019	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2019, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2019 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
31.7.2019	Versamenti IRAP	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2019, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2019 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il</p>

		<p>versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2018; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2019. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
31.7.2019	Versamento diritto camerale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2019, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2019 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
31.7.2019	Versamenti imposte da modello REDDITI 2019 PF	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2019 e che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2018 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2019 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE; • del saldo per l'anno 2018 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2019 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2018 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2019 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi"; • del saldo per l'anno 2018 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2019 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
31.7.2019	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2019	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno 2018; • primo acconto dei contributi per l'anno 2019. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
31.7.2019	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2019	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali). Tali versamenti possono essere rateizzati</p>

31.7.2019	Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2019 ed ENC	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2019, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). Tali versamenti possono essere rateizzati.
31.7.2019	Versamenti IRAP	Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2019, oppure che devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2018; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2019. Tali versamenti possono essere rateizzati.
31.7.2019	Versamento saldo IVA 2018	I soggetti con partita IVA, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2018, risultante dal modello IVA 2019, se non effettuato entro il 18.3.2019, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2019. Tale versamento può essere rateizzato.
31.7.2019	Versamento diritto camerale	Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 31.7.2019 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
31.7.2019	Versamento rate da modelli REDDITI 2019	I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2019, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
31.7.2019	Versamento rate da modelli REDDITI 2019	I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2019, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi
31.7.2019	Presentazione	I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono

	modelli TR	<p>presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativo al trimestre aprile-giugno 2019; • utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64421. <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale. La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.7.2019	Trasmissione dati operazioni con l’estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel mese di giugno 2019; • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di giugno 2019. <p>La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stata emessa una bolletta doganale; • siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
31.7.2019	Credito d’imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; • con riferimento al trimestre aprile-giugno 2019. <p>Il credito d’imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
31.7.2019	Trasmissione telematica modelli 730-1	<p>Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, incaricati dai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1):</p> <ul style="list-style-type: none"> • relative ai modelli 730/2019; • ricevute dai sostituti d’imposta entro l’8.7.2019

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM